



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali

N. 276/148/-78-2-2009 di prot.

S:\Azione disciplinare\Circolare stupefacenti, alcol e gioco\Lettera UF\_RRM\_121218.doc

Roma,

2 FEB. 2019

**OGGETTO** USO E POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E DEL GIOCO.  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI DISCIPLINA.

A

CAPO UFFICIO RAPPORTI CON LA RAPPRESENTANZA MILITARE

SEDE

Si invia, per la partecipazione al Co.Ce.R., la circolare n. 276/148-78-2009 concernente l'oggetto, corredata di materiale esplicativo.

Lo scrivente resta a disposizione per qualsiasi delucidazione al riguardo.

IL CAPO UFFICIO  
(Col. t. ISSMI Arturo Guarino)



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali

N. 276/148-78-2009 di prot.

Roma, **E 1** FEB. 2019

OGGETTO: USO E POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E GIOCO.  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI DISCIPLINA.

AI COMANDI DIPENDENTI  
FINO A LIVELLO COMANDO DI COMPAGNIA (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 75, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico in materia di sostanze stupefacenti".
- Art. 139, R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 "Codici penali militari di pace e di guerra".
- Art. 688 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Codice penale".
- Art. 186 e 187, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare".
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".
- Circolare n. 52/2-2018 datata 31 luglio 2018 dell'Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: "Governo del personale. Interventi di supporto e di natura assistenziale e sanitaria".

1. Ciascun Carabiniere ha il dovere, in ragione del ruolo svolto, di essere riconosciuto per la sua affidabilità, una qualità che si può manifestare nel rigoroso rispetto delle leggi, nella convinta autodisciplina, nonché in un radicato senso del dovere e dell'onore.  
Alcuni comportamenti, oltre che essere particolarmente lesivi dell'immagine pubblica del Carabiniere come militare e come operatore di polizia, incidono gravemente proprio sulla sua affidabilità. È questo il caso dell'uso di sostanze stupefacenti, dell'abuso di bevande alcoliche o della condizione di giocatore o scommettitore compulsivo; queste condotte, seppur con diversa rilevanza, minano la figura di un militare dell'Arma e costituiscono una grave violazione dei suoi doveri di stato. Non vi è dubbio, infatti, che tali comportamenti possono concretamente condizionare l'esercizio delle funzioni o ledere il prestigio dell'Istituzione, compromettendo alla base il rapporto con il cittadino.
2. La necessità di un vaglio disciplinare delle suddette condotte, seppur nel più ampio quadro delle misure assistenziali e sanitarie di cui alla recente direttiva sul governo del personale, rende opportuno un orientamento comune anche sulle differenti conseguenze derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, dall'abuso di alcool e dalla ludopatia. Sono stati, pertanto, predisposti gli inquadramenti giuridici e procedurali in "Allegato A", ai quali le autorità gerarchiche, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità disciplinare, potranno fare riferimento; questo per garantire una uniforme interpretazione delle norme e per assicurare il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti adottati.

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. D. Teo Luzi)

## USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

### INQUADRAMENTO

Assumono rilievo:

- l'uso, accertato a seguito di esami di laboratorio, di sostanze stupefacenti (anche ai sensi dell'art. 187 C.d.S. - "guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- il possesso, che rientra nella previsione di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/90, che sanziona (amministrativamente) la condotta di chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti;
- l'incapacità di prestare il servizio a seguito di uso di sostanze stupefacenti (comma 3 dell'art. 139 C.P.M.P.).

### NOTE PROCEDURALI

Le condotte, anche quando assumono esclusivo carattere di illecito amministrativo, sono da considerarsi di assoluta gravità e, pertanto, sanzionabili nell'ambito della disciplina di stato, avuto riguardo:

- al disvalore intrinseco del comportamento di un appartenente alle Forze di Polizia, tra le cui priorità istituzionali rientra proprio il contrasto degli illeciti in materia di stupefacenti, che concretizza, quindi, una violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato;
- alla circostanza che il consumo, come anche il solo possesso di dette sostanze, comporta, di norma, inevitabile contiguità o contatto con chi le vende o le cede e dunque con soggetti inseriti nel circuito dell'illegalità;
- all'irrelevanza, a fronte della gravità intrinseca della condotta (ancorché non costituente reato), della mancanza di notorietà del fatto o di altre ripercussioni e dei precedenti di servizio del militare coinvolto.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, dovrà essere comunque valutata la posizione d'impiego.

Nelle ipotesi in cui la condotta del militare ha rilevanza penale, la posizione disciplinare deve essere esaminata nel rispetto delle procedure ex art. 1393 COM.

Sia effettuata, inoltre, un'attenta valutazione da parte:

- degli Ufficiali Responsabili SDI circa l'affidabilità del militare al mantenimento delle credenziali di accesso alle Banche Dati;
- dei Comandanti di Corpo circa il mantenimento dei requisiti psico-fisici per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della patente militare di guida previsti dalla pubblicazione TER-G-020 della Direzione Generale degli Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa.

## ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE

### Stato di ubriachezza manifesta

#### INQUADRAMENTO

La previsione di cui all'art. **688 C.P.** (condotta sanzionata con illecito amministrativo) si riferisce alla persona colta in stato di ubriachezza (se militare, non in servizio).

Per **ubriachezza** si intende, secondo l'accezione comune del termine, non dissimile dalla nozione medica, l'intossicazione acuta e transitoria cagionata dall'alcool, inducente nell'individuo un serio stato di alterazione fisiopsichica, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità.

L'ubriachezza va distinta dalla semplice **ebbrezza**, che compare nei testi legislativi relativi alla disciplina della circolazione stradale (da ultimo art. 186 del Codice della Strada). L'ebbrezza evoca una condizione fisiopsichica non caratterizzata dalla medesima gravità e intensità dell'ubriachezza, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi.

È necessario che l'ubriachezza sia "**manifesta**", cioè sia avvertibile da chiunque per gli atteggiamenti scomposti tenuti dal soggetto ubriaco. L'aggettivo "**manifesta**" è essenziale nell'economia legislativa, perché esprime la *ratio* della disposizione, che non intende colpire il vizio interno, bensì soltanto le sue **sconvenienti manifestazioni esteriori**. I **sintomi tipici** dell'ubriachezza manifesta sono alcuni gesti o atteggiamenti esteriori, come lo sdraiarsi per terra sulla pubblica via, il gesticolare inconsulto, l'andatura barcollante, l'incapacità di tenersi eretto o di parlare normalmente, la petulanza nel rivolgersi agli astanti, il darsi allo schiamazzo e alle grida incontrollate, il vomito.

Non è necessario che l'ubriachezza sia accertata in forza di **giudizi tecnici**, come perizie medico-legali o esami chimici obiettivi, atteso che l'elemento costitutivo postula la determinazione tramite **parametri di uso comune** e non specialistico.

L'illecito è pienamente sussistente quando il comportamento in pubblico dell'agente denunci inequivocabilmente uno stato di **manifesta ubriachezza**, tale da essere facilmente percepito da chiunque, come nel caso in cui l'agente denoti un alito fortemente alcoolico, abbia una andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante (C.Cass., Sez. IV, 20.12.1985, C.Cass., Sez. V, 26.9.1985; C.Cass., Sez. VI, 26.5.1975; C.Cass., Sez. VI, 27.3.1970; C.Cass., Sez. IV, 14.3.1966; C.Cass., Sez. IV, 8.4.1964; C.Cass., Sez. III, 20.10.1960).

Non è necessario che l'ubriachezza:

- raggiunga forme così ripugnanti da degradare del tutto la personalità e la dignità umana o da offuscare completamente le facoltà mentali, ma è sufficiente che si manifesti in **forme scomposte**, rivelatrici di una diminuita facoltà di autocontrollo del soggetto (C.Cass., Sez. III, 13.10.1960; C.Cass., Sez. III, 1.6.1959);
- sia molesta, ripugnante o pericolosa per l'ordine pubblico (C.Cass., Sez. III, 20.2.1960).

#### NOTE PROCEDURALI

La condotta per un militare dell'Arma:

- dal punto di vista disciplinare, si inquadra nella fattispecie prevista dall'art. 732, comma 6, lett. c del TUOM, che la definisce "grave mancanza disciplinare";
- sarà da sanzionare nell'alveo della disciplina di corpo (con particolare riferimento all'art. 1361, comma 1, lett. c del COM), ma non immediatamente nei comportamenti suscettibili di essere puniti con la consegna di rigore (la fattispecie de quo non è ricompresa nell'elenco di cui all'art. 751, comma 1, del TUOM).

Si instaurerà un procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore (applicando il disposto del comma 2 dell'art. 751 del TUOM) qualora i fatti accertati siano connotati da "eccezionale" gravità o da recidività (secondo i parametri di cui all'art. 1355 COM).

Sia effettuata, inoltre, un'attenta valutazione da parte:

- degli Ufficiali Responsabili SDI circa l'affidabilità del militare al mantenimento delle credenziali di accesso alle Banche Dati;
- dei Comandanti di Corpo circa il mantenimento dei requisiti psico-fisici per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della patente militare di guida previsti dalla pubblicazione TER-G-020 della Direzione Generale degli Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa.

### Ubbriachezza in servizio

#### INQUADRAMENTO

La condotta, punita dall'art. 139 del C.P.M.P., prevede la sanzione penale per il militare che è colto, in servizio ovvero dopo essere stato comandato di servizio, in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo.

Per la nozione di ubriachezza, valgono le considerazioni fatte in precedenza.

#### NOTE PROCEDURALI

La condotta è punita, nell'ipotesi "base" di cui al comma 1, con la reclusione militare fino a sei mesi ed è pertanto applicabile il dettato dell'art. 260 del C.P.M.P. (richiesta di procedimento da parte del Comandante di Corpo).

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 139 non è applicabile detto istituto.

Pertanto, tali condotte:

- nell'ipotesi "base" potranno essere perseguite penalmente (con richiesta del Cte di Corpo) **OPPURE** (principio di alternatività - C.Cass. 43867/2013) con un procedimento disciplinare volto all'irrogazione della consegna di rigore (art. 1362 comma 7 del COM);
- per le ipotesi delittuose aggravate (art. 139, comma 2, C.P.M.P. - se il fatto è commesso da un militare preposto al servizio o capo posto, la pena è della reclusione fino a un anno), non essendo applicabile il disposto dell'art. 260 C.P.M.P., verranno valutate nell'ambito delle procedure ex art. 1393 COM..

Una volta accertato lo stato di ubriachezza (l'elemento costitutivo

postula la sua determinazione tramite **parametri di uso comune** e non specialistico, quindi anche senza perizie medico-legali o esami chimici obiettivi), appare plausibile l'instaurazione del procedimento disciplinare anche in pendenza di quello penale, attesa la non particolare complessità dell'accertamento del fatto.

Sia effettuata, inoltre, un'attenta valutazione da parte:

- degli Ufficiali Responsabili SDI circa l'affidabilità del militare al mantenimento delle credenziali di accesso alle Banche Dati;
- dei Comandanti di Corpo circa il mantenimento dei requisiti psico-fisici per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della patente militare di guida previsti dalla pubblicazione TER-G-020 della Direzione Generale degli Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa.

### Guida sotto l'influenza dell'alcol

#### INQUADRAMENTO

La condotta può integrare, secondo il disposto dell'art. 186 del Codice della Strada, un illecito amministrativo ovvero penale, a seconda del valore di tasso alcolemico accertato e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

#### NOTE PROCEDURALI

Nel caso in cui fosse contestata la violazione amministrativa *sic et simpliciter* (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l) a militare non in servizio, si procederà disciplinarmente ai sensi dell'art. 713 TUOM, qualora la condotta abbia condizionato l'esercizio delle sue funzioni o lesa il prestigio dell'istituzione cui appartiene.

Nel caso in cui fosse rilevato l'illecito penale (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), fatte le valutazioni previste dall'art. 1393 COM, allorquando si procederà disciplinarmente si dovrà instaurare un procedimento:

- per la consegna di rigore nelle ipotesi ritenute meno gravi;
- di stato nei casi connotati da "eccezionale" gravità o da recidività (secondo i parametri di cui all'art. 1355 COM).

Il rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico, benché la violazione non integri di per se un episodio di ubriachezza (trattasi di reato istantaneo che si perfeziona con il rifiuto dell'interessato, risultando estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza - C.Cass. S.U. 24.11.2015, n. 46625), costituisce illecito penale; esso è punito con le sanzioni più elevate fra quelle previste dall'art. 186 del Codice della Strada e pertanto andrà esaminato, nel rispetto delle procedure dell'art. 1393 COM, alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 1355 COM.

I Comandanti di Corpo, in relazione alla patente militare di guida, procederanno all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca previsti dalla pubblicazione TER-G-020 della Direzione Generale degli Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa.

## Concorso tra "Ubbriachezza in servizio" e "Guida sotto l'influenza dell'alcol"

Qualora si accerti che il militare in servizio e alla guida di automezzo si trovi in stato di ubbriachezza (per la nozione di ubbriachezza, valgono le considerazioni fatte in precedenza):

- sussiste il concorso (sul punto vd. C.Cass. S.U. 27.9.1995) tra il reato di "*Ubbriachezza in servizio*" (art. 139 del C.P.M.P., norma che tutela l'interesse giuridico della corretta esecuzione del servizio) e la "*Guida sotto l'influenza dell'alcol*" (art. 186, comma 2 lett. b e c, del Codice della Strada, che salvaguarda la sicurezza della circolazione stradale e che, come tutte le norme sulla circolazione, si applica anche ai conduttori e ai mezzi delle Forze di Polizia);
- la valutazione disciplinare, svolta sempre ai sensi dell'art. 1393 COM, dovrà tener conto delle note procedurali riportate nelle schede dei due illeciti.



## ABUSO DEL GIOCO

**INQUADRAMENTO** La condotta consiste nell'abuso dei giochi con vincite in denaro, siano essi *on line*, su apparecchi da gioco, nelle sale con video terminali e comunque caratterizzati dall'elemento:

- soggettivo del fine di lucro della persona che lo esercita (il fine di lucro ricorre ogni volta che il gioco è praticato per conseguire vantaggi economici valutabili e risulta escluso se la posta consiste in una soddisfazione di carattere morale o in una umiliazione);
- oggettivo dell'aleatorietà del risultato, che interviene quando il risultato finale dipende totalmente o prevalentemente dal caso o dalla sorte e non dall'abilità e dalla perizia del giocatore.

**NOTE PROCEDURALI** La condotta, da valutare attentamente caso per caso, potrebbe integrare, in quanto tale, la violazione dei doveri attinenti al grado (art. 713 TUOM), sostanziandosi in comportamenti che possono condizionare l'esercizio delle funzioni e ledere il prestigio dell'Istituzione.

Resta ferma l'ipotesi di concorso con l'illecito disciplinare di cui all'art. 732 comma 6, lett. d del TUOM (debiti non onorati o contratti con persone controindicate).

Sia effettuata, inoltre, un'attenta valutazione da parte degli Ufficiali Responsabili SDI circa l'affidabilità del militare al mantenimento delle credenziali di accesso alle Banche Dati.



**CIRCOLARE SULL'USO E POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHÉ SULL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E DEL GIOCO. LINEE GUIDA IN MATERIA DI DISCIPLINA.**

Nell'approvazione della circolare "*Governo del personale. Interventi di supporto, di natura assistenziale e sanitaria*", è stato dato incarico all'Ufficio Personali Ufficiali di predisporre delle linee guida disciplinari in materia di "*abuso di sostanze alcoliche*", di "*assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*" e "*ludopatìa*".

Al riguardo, si è focalizzata l'attenzione sul mantenimento dell'affidabilità da parte del militare, in ragione:

- delle qualifiche giuridiche possedute e della disponibilità dell'arma di ordinanza;
- della necessità di preservare l'Amministrazione e il dipendente da situazioni di vulnerabilità ai fini della sicurezza derivante dai comportamenti sopraindicati.

Nel predisporre le linee guida (attività svolta unitamente agli altri Uffici del Personale e condivisa con l'Ufficio Operazioni) si è ritenuto di:

- configurare l'uso e il possesso di sostanze stupefacenti quali condotte gravi, sanzionabili con la massima sanzione di stato, avuto riguardo al disvalore intrinseco del comportamento di un appartenente alle F.P./F.A. e all'inevitabile contiguità o contatto con chi vende o cede le sostanze;
- chiarire come l'uso/abuso di sostanze alcoliche possano concretizzare diverse fattispecie che integrano illeciti sia amm.vi che penali, ma tutti di rilevanza disciplinare;
- considerare l'abuso nei "*giochi con vincite in denaro*" consentiti, come violazione dei "*Doveri attinenti al grado*" nel momento in cui la condotta del militare, da valutare attentamente caso per caso, possa condizionare l'esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell'Istituzione, nonché assumere ulteriore rilevanza (anche ai fini della sicurezza) qualora l'interessato contragga debiti con persone controindicate, ovvero non li onori al fine di reperire il denaro per il gioco.

Le "*linee guida*" costituiscono inquadramenti giuridici e procedurali cui le Autorità gerarchiche, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità disciplinare, potranno fare riferimento nella valutazione delle vicende.